

*Dopo i primi 100 giorni...*

---

***Il dirigente scolastico  
nel contenzioso  
in sede stragiudiziale e  
giudiziale***

# I temi

**Il contenzioso con i lavoratori**

**Il contenzioso sulla responsabilità civile delle I.I.S.S.**

**Il contenzioso sugli scrutini**

**Quando il dirigente è personalmente responsabile?**



**Art. 14, c. 1, D.P.R. n. 275/1999**

*«A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.»*


## Inquadramento generale

## Inquadramento generale

*«Nel corso degli incontri svolti dal gruppo di lavoro, è stato evidenziato che l'Avvocatura dello Stato, rispetto alle procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto, tra cui quella di mediazione, svolge esclusivamente la funzione consultiva di cui all'articolo 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle amministrazioni patrociniate. Si individuano pertanto le modalità con cui, nell'ambito del procedimento di mediazione, le amministrazioni si rivolgono, mediante richiesta di parere, all'Avvocatura dello Stato per un contributo che consenta di addivenire alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative poste alla base della controversia trattata.»*

**Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale**





## Inquadramento generale

---

*«Trattandosi, come detto, di procedura non riconducibile alla tutela legale contenziosa in senso stretto, resta esclusa, nell'ambito del procedimento di mediazione, la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio delle amministrazioni patrociniate da parte dell'Avvocatura dello Stato, sia pur con le precisazioni che seguono.*

*Resta fermo che le amministrazioni in favore delle quali l'Avvocatura dello Stato svolge attività di patrocinio obbligatorio non possono avvalersi dell'assistenza di avvocati del libero foro.»*

**Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale**

# Organizzazione e compiti dell'Avvocatura dello Stato

**R.D. n. 1611 del 30/10/1933**

L'Avvocatura dello Stato è organizzata in:

- ✓ **una struttura centrale**, l'Avvocatura Generale, con sede a Roma
- ✓ **venticinque articolazioni periferiche**, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o comunque là dove vi sia una sede di Corte d'appello

All'Avvocatura dello Stato sono assegnati **compiti**:

- ✓ **di consulenza legale a favore delle Amministrazioni statali**
- ✓ **di difesa delle Amministrazioni statali in tutti i giudizi** civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali

# Compiti dell'Avvocatura dello Stato: la funzione consultiva

## Art. 13 R.D. n. 1611 del 30/10/1933

### La funzione consultiva:

- consiste nella **collaborazione nei confronti di un'istituzione pubblica** al fine di fornire la soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative
- è **rivolta alle amministrazioni e agli enti ammessi alla difesa erariale in sede contenziosa**. Non è mai erogabile a favore di persone fisiche

# Compiti dell'Avvocatura dello Stato: la funzione consultiva

## Art. 13 R.D. n. 1611 del 30/10/1933

- ✓ Per le scuole **non è mai obbligatorio** acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato
- ✓ **È fatta salva la possibilità** per l'amministrazione consultante di disattendere il parere dell'Avvocatura dello Stato

### Attenzione:

**la determinazione contraria a quella espressa dall'organo consultivo obbliga a giustificare adeguatamente il proprio dissenso nel provvedimento**

**riflessi sulla configurabilità della colpa grave**

## 1. «filtro» dell'USR

## 2. accesso ai pareri dell'Avvocatura

I documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, pur traducendosi in atti preparatori, pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono sottratti all'accesso previsto dalla legge n. 241/1990 in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato; trattasi quindi di atti rientranti nel segreto professionale dei difensori legali, per espressa riconoscimento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20/08/1999, n. 1101, T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 22/09/1995, n. 947), supportato da esplicita previsione normativa in senso conforme (art. 2 D.P.C.M. 26/01/1996 n. 200)

Fonte: <http://www.avvocaturastato.it/node/89>

**Compiti dell'Avvocatura dello Stato:  
la funzione consultiva**

**Tar Lazio, sez. III, 11/10/2021, n. 10419**

---

**l'accesso non è consentito se la consulenza viene effettuata dopo l'avvio del procedimento contenzioso, oppure una volta profilatesi condizioni idonee a sfociare in un giudizio, in quanto il parere reso dal professionista individuato dall'amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, mirando a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnici**

**Compiti dell'Avvocatura dello Stato:  
la funzione consultiva**

# Compiti dell'Avvocatura dello Stato: il patrocinio obbligatorio

R.D. n. 1611 del 30/10/1933

- ✓ L'esclusività e l'obbligatorietà del patrocinio dell'avvocatura valgono per tutte le controversie in cui sia parte, davanti a qualsiasi giudice - ordinario od amministrativo - una amministrazione statale
- ✓ Nell'esercizio della attività di rappresentanza ed assistenza in giudizio, **gli Avvocati dello Stato non hanno bisogno di alcun mandato**, essendo sufficiente che facciano constare la propria qualità in udienza

# Compiti dell'Avvocatura dello Stato: il patrocinio autorizzato


Art. 44 R.D. n. 1611 del 30/10/1933

«L'Avvocatura dello Stato assume **la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato** o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità»

Due condizioni:

- ✓ la richiesta deve provenire dall'USR
- ✓ l'Avvocato generale dello Stato ne deve riconoscere l'opportunità

Anche in tal caso, non è necessario alcun mandato



**Tutto ciò spiega perché...**

**il contenzioso stragiudiziale faccia  
essenzialmente capo al dirigente**

# Il contenzioso con i lavoratori

Se l'avvocato del lavoratore o delle OO.SS. diffida...

bonus premiale e nominativi del personale  
percettore di compensi da FIS


inadempimento dell'obbligo vaccinale, richiesta di  
lavoro agile e/o di assegno alimentare

erronea attribuzione di supplenza

## Il contenzioso con i lavoratori

No potere di autotutela e  
no obbligo di riscontro

Sì ritiro dei propri atti  
datoriali, se necessario



# I nominativi e i compensi individuali

CCNL del comparto  
istruzione e ricerca 2016-  
2018, art. 7

c. 10. *I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione*

*Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi*

## Riferimenti ulteriori

- ✓ GPDP, Nota 28 dicembre 2020, n. 49472
- ✓ Nota Ministero dell'istruzione 20 aprile 2021, n. 594

# Consiglio Stato, Sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6098

*(Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18 dicembre 2017 n. 5937; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 20 luglio 2018, n. 4417)*

Il quadro normativo vigente **non consente agli istituti scolastici di comunicare i nominativi dei docenti o di altro personale** e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo di istituto.

Nel bilanciamento tra la tutela della *privacy* e quello dell'interesse del sindacato all'accesso, di regola, i documenti recanti **gli importi corrisposti in forma aggregata** sono sufficienti per l'attività di verifica dei criteri utilizzati per l'individuazione delle attività integrative e per la ripartizione delle risorse.

## I nominativi e i compensi individuali

# I nominativi e i compensi individuali

**Consiglio Stato, Sez.VI, 30 agosto 2021, n. 6098**

L'istanza di accesso estesa alla elencazione nominativa degli emolumenti percepiti in applicazione del CCNL di comparto 2016-2018 si presenta come **preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'azione pubblica**, dato che l'interesse specifico e giuridicamente qualificato all'accesso riguarda la verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse, interesse che appare perseguitibile sulla base della documentazione fornita dall'istituto scolastico.

# Obbligo vaccinale

Casistica ricollegata agli adempimenti ex D.L. n. 172/2021	Azioni del dirigente scolastico
notifica della raccomandata A/R e decorrenza dei termini:	<ul style="list-style-type: none"><li>• consegnata (art. 1335 c.c.)</li><li>• rifiutata (art. 1335 c.c.)</li><li>• compiuta giacenza: art. 40, c. 3, d.P.R. 655/1982</li></ul>
invito con raccomandata A/R non ancora notificato, il dipendente si presenta sul posto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>• con raccomandata a mano consegna dell'invito con medesimo contenuto (annulla e sostituisce la precedente disposizione)</li></ul>
dipendente che risponde nei termini all'invito con raccomandata A/R	<ul style="list-style-type: none"><li>• fa fede il momento dell'avvenuto ricevimento della raccomandata</li></ul>
dipendente che si ammala di COVID-19 prima della data di vaccinazione comunicata nei termini	<ul style="list-style-type: none"><li>• richiesta di certificato di differimento/avvenuto contagio (seguirà certificato di guarigione)</li></ul>
dipendente che produce certificato di malattia prima del giorno della vaccinazione o il giorno stesso	<ul style="list-style-type: none"><li>• richiesta di certificato di differimento</li></ul>

# Obbligo vaccinale

Casistica ricollegata agli adempimenti ex D.L. n. 172/2021	Azioni del dirigente scolastico
<b>dipendente in quarantena prima della vaccinazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• richiesta di certificato di differimento</li></ul>
<b>diffide, richiesta di assegno alimentare e riscontro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• non riscontrare o riscontrare sottolineando che si è proceduto ad attuare quanto previsto dalla normativa</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• NO assegno alimentare perché esso è previsto per la sospensione disciplinare</li></ul>
<b>decorrenza della sospensione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• immediata decorrenza dall'adozione della disposizione</li></ul>
<b>termine della sospensione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 giugno 2022</li></ul>
<b>termine del contratto del supplente del sospeso (si risolve di diritto quando il titolare adempie)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• termine dell'emergenza se anteriore rispetto al termine delle lezioni; termine delle lezioni se anteriore al termine dell'emergenza</li></ul>
<b>dipendente che si ammala di COVID-19 dopo la sospensione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• termine della sospensione alla produzione del certificato di differimento/avvenuto contagio (seguirà certificato di guarigione)</li></ul>
<b>dipendente richiede congedo prima della sospensione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• il dirigente scolastico, a procedura avviata, non è tenuto a concedere immediatamente</li><li>• nel caso in cui il dirigente scolastico abbia già concesso il congedo, essendo già avviata la procedura ex art. 4-ter D.L. 44/2021, la sospensione travolge il congedo stesso</li></ul>

**Art. 7, c. 2, D.P.C.M. 30/09/2020 n. 166 (coerente con art. 16, c. 1, lettera f),  
D.Lgs. n. 165/2001)**

L'Ufficio scolastico regionale:

**esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi,  
in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale  
amministrativo in servizio**

## **Il contenzioso con i lavoratori**



## Il contenzioso con i lavoratori

Conseguenze dell'attribuzione della legittimazione passiva all'USR per il dirigente:

- necessità di **delega** da parte dell'USR in occasione del **tentativo (facoltativo) di conciliazione**
- necessità di **delega** da parte dell'USR a rappresentare l'Amministrazione nel **processo dinanzi al giudice del lavoro ex art. 417-bis c.p.c.**

# Il tentativo di conciliazione

Art. 410 c.p.c. *Tentativo di conciliazione*

1. *Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. [...]*

5. *La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.*

8. *La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.*

# Il tentativo di conciliazione

Tentativo (facoltativo) di conciliazione - Nota MIUR 13/03/2003, prot. n. 895/03 e Nota MIUR 01/04/2003, prot. n. 358

**Delega:**

specifica circa il contenuto e i limiti della conciliazione

generale deve quantomeno richiamarsi al principio di ragionevolezza

**Organo presso cui deve essere promosso il tentativo:**

Direzioni provinciali del Lavoro

Segreterie di conciliazione costituite presso gli Uffici di Ambito territoriale

# Il tentativo di conciliazione

*Profili di attenzione:*

- presentarsi anche nel caso in cui non si intenda conciliare*
- operatività dell'art. 116 c.p.c. nel successivo giudizio (il giudice può trarre argomenti di prova)*

## L'art. 417-bis c.p.c.

- 1. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.*
- 2. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.*



# Il dirigente in giudizio

---


Il dirigente:

- **rappresenta l'Amministrazione**, previa delega
- **deve concordare con l'ufficio il deposito della comparsa di costituzione e risposta** (modello di comparsa, deposito telematico, ...)
- in caso di soccombenza dell'Amministrazione, **deve adempiere al dispositivo della sentenza** secondo le indicazioni dell'USR territorialmente competente (pagamento delle spese legali, eventuali provvedimenti da formare, ...)
- **deve**, nel suddetto caso, **trasmettere una relazione all'Avvocatura** ai fini della successiva impugnazione della sentenza.

N.B.: in secondo grado l'Amministrazione è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

# Il contenzioso relativo alla responsabilità civile della scuola

---



Nei giudizi aventi ad oggetto la **responsabilità civile dell'Amministrazione** verso terzi, la legittimazione passiva è del **Ministero** in base a:

- ✓ art. 61, commi 1 e 2, legge n. 312/1980
- ✓ orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., SS.UU., n. 9346/2002)

# La fattispecie più ricorrente: l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza



Due casi distinti:

✓ **Responsabilità della scuola per  
autolesione dell'alunno**

Responsabilità contrattuale

Applicazione art. 1218 c.c.

Prescrizione decennale

✓ **Responsabilità della scuola per  
danni cagionati dall'alunno a  
cose o persone**

Responsabilità extracontrattuale

Applicazione art. 2048 c.c.

Prescrizione quinquennale

(Cass., SS.UU., sent. n. 9346/2002)

# L'obbligo di vigilanza



Detto obbligo:



si protrae per **tutto il tempo** in cui l'alunno è affidato all'Istituzione scolastica



è **inversamente proporzionale** all'età e al **normale grado di maturazione** degli alunni



## Art. 1218 c.c.

*«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»*

# L'obbligo di vigilanza

Cass., SS.UU., sent. n. 9346/2002:

*«L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'**instaurazione di un vincolo negoziale**, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso»*

# L'obbligo di vigilanza



Cass., SS.UU., sent. n. 9346/2002:

«Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile»

# L'obbligo di vigilanza



## Responsabilità extracontrattuale (art. 2048, cc. 2 e 3, c.c.)

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*

Secondo la giurisprudenza:

- ✓ il danneggiato può limitarsi a provare che il fatto illecito è accaduto durante l'attività scolastica
- ✓ la scuola deve provare:
  1. di non essere stata in grado di attivare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'avvio della serie causale che conduce all'infortunio
  2. di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare l'insorgere di detta serie causale

# Conseguenze

- Dalla violazione dell'obbligo di vigilanza discende **l'obbligo, in capo all'Amministrazione, di risarcire i danni causati**
- Si applica **l'art. 61, cc. 1 e 2, Legge n. 312/1980**:

*«La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.*

*La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»*

# La legittimazione passiva del Ministero



«Quest'ultima norma, secondo la concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza (sent. n. 2463/95; n. 7454/97; n. 6331/98), **esclude infatti in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da colpa in vigilando** (in tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64/92, che ha escluso che tale privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 28 Cost.). La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione.»

Cass., SS.UU., n. 9346/2002

# La legittimazione passiva del Ministero

*«E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale (nei sensi precisati sub n. 7.2.5.), dell'azione risarcitoria, vanno condivise (anche se con le diverse argomentazioni suesposte) le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 7454/95, ribadendo che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218)»*

Cass., SS.UU., n. 9346/2002



# Se il legale della famiglia scrive alla scuola...

Se il legale della famiglia dell'alunno infortunato richiede il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, il dirigente trasmette via pec la richiesta:

- ✓ all'assicurazione
- ✓ all'Avvocatura dello Stato

N.B.: l'assicurazione stipulata dalla scuola comprende le garanzie infortunio e responsabilità civile verso terzi



## Ricordarsi che...

Il dirigente, quando venga in questione la responsabilità civile dell'amministrazione, si rapporta **direttamente all'Avvocatura dello Stato** (salve le precisazioni successive):

- in vista della eventuale **stipula della convenzione di negoziazione assistita** o in relazione alla **richiesta di mediazione** (cfr. Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012)

- in vista della **predisposizione della difesa in giudizio** da parte dell'Avvocatura stessa

## Ricordarsi che...

La convenzione per la **negoziazione assistita** è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 e consiste in un accordo col quale le parti, **assistite da uno o più avvocati**, convengono di cooperare per la soluzione in via amichevole di una controversia

L'esperimento della negoziazione assistita è **obbligatorio**, costituendo condizione di procedibilità in sede giudiziale della relativa domanda, ogniqualvolta si controverta **del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00**. Fanno eccezione le controversie in materia di lavoro

## Ricordarsi che...

Per le controversie sulla responsabilità civile della scuola non è prevista la **mediazione obbligatoria**

Tuttavia, i danneggiati possono ricorrere alla **mediazione in via facoltativa** (mediazione facoltativa o volontaria: art. 2 D.Lgs. n. 28/2010)

La mediazione si svolge presso un **organismo di mediazione** (ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritto presso il Ministero della giustizia in un apposito registro) ed è affidata ad un **mediatore professionista** privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo

# La mediazione

*«Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sottoscrizione dell'accettazione della proposta di conciliazione e la rappresentanza dell'amministrazione davanti all'organismo di mediazione è demandata al dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero ad altro dirigente a tal fine delegato.»*

**Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale**

# La mediazione

«Nell'ambito della procedura di mediazione, si evidenzia l'opportunità che l'amministrazione formuli **motivata richiesta di parere** all'Avvocatura dello Stato, **esponendo le proprie valutazioni sulla controversia**, nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l'oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne, [...]»

**Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012:** *Linee guida in materia di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale*

# La mediazione

*«Al di fuori dei predetti casi, l'amministrazione richiede il parere all'Avvocatura dello Stato con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero il dirigente o funzionario delegato abbia proceduto ad una motivata valutazione della controversia in senso favorevole alla conclusione dell'accordo.»*

**Circolare FP n. 9 del 10 agosto 2012:** *Linee guida in materia di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale*



# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

---

USR Toscana, nota prot. n. 8202 dell'08/05/2018

*«eventuali “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame, devono essere proposti non all’Ufficio scolastico regionale, ma al dirigente scolastico in qualità di responsabile dell’istituzione scolastica di riferimento, presso la quale il Consiglio di classe e/o la Commissione d’esame operano. In materia di esercizio del potere di autotutela da parte della P.A., secondo costante giurisprudenza, è rimessa in ogni caso alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta sul se e sul come intervenire.»*

# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

USR Toscana, nota prot. n. 8202 dell'08/05/2018


*«Non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto dall'istituzione scolastica e, anche quando l'attivazione del procedimento è sollecitata dal privato che ha interesse alla modifica o alla rimozione dell'atto, si darà corso all'avvio del procedimento di autotutela solo nei casi in cui l'amministrazione avrà valutato la sussistenza dei presupposti e delle ragioni di pubblico interesse alla sua attivazione e non perché, di per sé, sussista un obbligo giuridico di avviarlo»*



# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

**USR Toscana, nota prot. n. 8202 dell'08/05/2018**

*«Il dirigente scolastico, ricevuto l'esposto/reclamo avverso la procedura di scrutinio, effettua una preliminare valutazione sui motivi alla base del reclamo e valuta se dare seguito o meno allo stesso e in caso affermativo convoca il Consiglio di Classe competente.»*



# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

## USR Toscana, nota prot. n. 8202 dell'08/05/2018

«*Nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, e quindi alla valutazione operata dalla Commissione d'esame, appare opportuno che il dirigente scolastico destinatario del reclamo sottoponga lo stesso al presidente della commissione per una preliminare lettura dei motivi del reclamo sulla cui base viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela. Nel caso in cui dovesse apparire necessario valutare la possibilità di annullamento o revoca di un atto o di correzione di un errore materiale, sarà necessario procedere alla riconvocazione della Commissione, qualora la stessa abbia già concluso le operazioni d'esame*»

# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

USR Toscana, nota prot. n. 8202 dell'08/05/2018

*«Come innanzi chiarito, non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto ma, ove si ritenga motivatamente di esercitare il potere di autotutela, ciò implica l'apertura di un procedimento di secondo grado, soggetto alle regole generali della Legge 241/90, e che la conclusione del medesimo procedimento deve comunque essere definita con atto espresso (cfr. art. 2, comma 1, L. 241/90)»*



# Il contenzioso sugli scrutini: i «reclami» avverso gli esiti

In caso di ricorso al TAR, il dirigente deve:

- prendere contatto con l'Avvocatura dello Stato e trasmettere la propria relazione, corredata della documentazione ritenuta utile, affinché l'Avvocatura stessa predisponga la necessaria difesa



# Quando il dirigente è personalmente responsabile?



**Nel caso di irrogazione di sanzioni amministrative (INAIL, sicurezza, privacy ...)**

# Le sanzioni amministrative

Art. 6, cc. 4 e 5, legge n. 689/1981

*«4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.*

*5. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.»*



# Le sanzioni amministrative

## Corte dei conti Lazio, sent. n. 246/2019

«La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura regionale a carico degli odierni convenuti, quali docenti dell'Istituto Professionale xxx, per asserito **danno indiretto cagionato all'ente di appartenenza** derivante dall'avere pubblicato sulla rete internet una circolare contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di scolari minori affetti da disabilità, così ledendo il diritto alla riservatezza loro e delle famiglie, e, per l'effetto, causando l'irrogazione ad opera del Garante per la Protezione dei dati Personali di **una sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice per la protezione dei dati personali, di € 20.000,00 soddisfatta con fondi appartenenti alla scuola.**»

# Le sanzioni amministrative

**Corte dei conti Lazio, sent. n. 246/2019**

*«Tale sanzione, con decisione pur sempre riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata successivamente pagata con bonifico del 18.2.2016, con fondi appartenenti all'Istituto, le cui casse risultano quindi essere state depauperate ad opera della **condotta ad un tempo attiva ed omissiva della Dirigente scolastica, compendiatisi in una grave violazione della normativa a presidio della tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è posto rimedio con il pagamento con denaro pubblico.**»*

# Le sanzioni amministrative

**Corte dei conti Lazio, sent. n. 246/2019**

*«Gli obblighi normativi sopra illustrati, (in uno alle normative sovranazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, in diretta attuazione disposizioni comunitarie), sono stati dunque disattesi dalla Dirigente scolastica, che con la sua condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l'irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse dell'Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell'inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all'attuazione degli scopi istituzionali.»*



# Il ruolo degli interventi per i soci in difficoltà

# Interventi per i soci in difficoltà

Art. 1, cc. 2 e 3, Regolamento per la gestione degli interventi

*«2. I soci hanno facoltà di richiedere all'ANP un contributo in caso di eventi connessi all'esercizio della loro attività professionale, con le seguenti esclusioni: • danni derivanti al socio da infortunio, anche per causa di servizio;*

- danni a terzi o per pregiudizi economici derivanti dall'esercizio del diritto di difesa in sede stragiudiziale o giudiziale per i quali la vigente normativa preveda rimborsi o indennizzi;*
- danni a terzi o per pregiudizi economici che siano assicurati dalle polizze stipulate dall'ANP in favore dei soci o da altra polizza assicurativa stipulata dai soci individualmente o, per loro conto, dalle Amministrazioni di appartenenza;*
- eventi determinati da dolo del socio.*

*3. I soci hanno altresì facoltà di richiedere un contributo in caso di difficoltà economica derivante da situazioni eccezionali, comunque indipendenti dalla loro volontà.»*


# Limiti ed esclusioni

**Nessun socio può ottenere contributi in due esercizi finanziari consecutivi**

**Nessun socio può ottenere contributi più di due volte nel corso di un quinquennio**

**Nessun contributo può eccedere la somma di cinquemila euro**

**Si applica una franchigia del 10% sulla somma corrisposta, salvo riproporzionamento per insufficienza fondi**



## Ulteriori informazioni

---

[https://www.anp.it/contributi-  
domanda-ai-soci/](https://www.anp.it/contributi-domanda-ai-soci/)

# Quando il dirigente è personalmente responsabile?



Nel caso in cui ponga in essere una condotta dolosa (ad esempio, *mobbing*) poiché viene meno il nesso organico con la p.a. e nel caso in cui il suo comportamento integri una fattispecie di reato



Nel caso in cui l'Amministrazione venga condannata in relazione a un comportamento gravemente colposo o doloso riferibile al dirigente stesso. In questo secondo caso, l'azione di rivalsa viene esercitata dinanzi alla Corte dei conti (art. 61, cc. 1 e 2, legge n. 312/1980)


# Un caso frequente: l'obbligo di denuncia

- Differenza tra **segnalazioni e denunce**
- **Art. 361 c.p.**

«1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. [...] 3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.»

- La denuncia deve essere effettuata:
  - ✓ alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni** se il minore è l'autore della condotta che integra in astratto il reato
  - ✓ alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario** se il minore è vittima di un presunto reato commesso da uno o più adulti





# Responsabilità civile *versus* responsabilità amministrativa: Corte dei conti Calabria, sent. n. 49/2016

Il giudice civile, infatti, nella motivazione della sentenza rileva che *“il fatto nella sua materialità è pacifico, la piccola L. E. di anni dieci, s'infortunava all'interno dell'Istituto scolastico, nel mentre controverse sono le modalità di determinazione”*; e ancora *“gli attori hanno assolto all'onere della prova su loro incombente, al fine di potersi avvalere della presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2 cc. Infatti, hanno provato, ma la circostanza non era neppure contestata, che la minore rimaneva infortunata durante l'orario scolastico quando era affidata al personale della scuola”*

# Responsabilità civile *versus* responsabilità amministrativa: Corte dei conti Calabria, sent. n. 49/2016

*«Ebbene dette circostanze, seppure sono state sufficienti ad acclarare una responsabilità civile dell'Amministrazione in ragione della presunzione di responsabilità per colpa in vigilando, sono assolutamente irrilevanti ai fini di configurare una responsabilità per colpa grave in capo agli insegnanti o al dirigente scolastico.»*



# Il ruolo dell'assicurazione

# Polizza assicurativa per i soci ANP


✓ Responsabilità per perdite patrimoniali

✓ Tutela legale

(Infortunio sul lavoro)

# Responsabilità per perdite patrimoniali: le condizioni di polizza

*Art. 15.2: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere [...]*



# Responsabilità per perdite patrimoniali: le condizioni di polizza

15.2: *Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.*

*La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.*

*La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.*  
[...]

# Responsabilità per perdite patrimoniali: le condizioni di polizza

- Esclusa l'operatività della polizza in caso di dolo (15.2)
- Massimale di un milione di euro (15.3)
- Denuncia entro trenta giorni dal sinistro (15.11)
- Prescrizione dei diritti verso l'assicurazione nel termine di due anni (art. 2952, c. 2, c.c.)

# Tutela legale: le condizioni di polizza

17.4: *La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività dell'Assicurato. [...]*



# Tutela legale: le condizioni di polizza

- Massimale di 30.000 euro per sinistro fino a 60.000 in caso di più sinistri nel corso dello stesso periodo assicurativo (17.3)
- Risulta compresa la tutela legale per ricorsi avverso sanzioni amministrative (17.5)
- Denuncia entro trenta giorni dal sinistro (17.8)
- Prescrizione dei diritti verso l'assicurazione nel termine di due anni (art. 2952, c. 2, c.c.)

# Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

Art. 18, c. 1, D.L. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997, rubricato «*Rimborso delle spese di patrocinio legale*»

*«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salvo la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.»*

# Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

Art. 31 D.Lgs. n. 174/2016 (*Codice di giustizia contabile*), recante la «*Regolazione delle spese processuali*»

«1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.»

# Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

---

Ciò significa che il lavoratore alle dipendenze della p.a. matura il **diritto al rimborso delle spese legali** sostenute da parte dell'amministrazione di appartenenza (nel nostro caso, USR) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il **giudizio** deve essere stato **promosso nei confronti del** (e non dal) **dipendente stesso** e non deve esserne parte l'amministrazione cui egli appartiene
- b) i **fatti** contestati devono essere **connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali**
- c) deve essere intervenuta **una sentenza o provvedimento che abbia escluso la responsabilità**

# Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

---

La somma effettivamente rimborsata è quella ritenuta congrua dall'Avvocatura dello Stato

**N.B.:** il parere di congruità dell'Avvocatura **non è previsto** nel caso di sottoposizione del dipendente al **giudizio dinanzi alla Corte dei conti**

# Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

Art. 17.5 lettera e) della polizza rubricato «*Spese riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato*»

«*Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67 e s.m.i.*



## Tutela legale e diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

---

Una volta ottenuto il rimborso dall'USR, l'assicurazione garantisce all'assicurato il rimborso dell'importo residuo, nei limiti del massimale assicurato (cfr. art. 17.3 e 4 della polizza)

# Attenzione

---

Ricordarsi di **interrompere** la **prescrizione** dei diritti vantati nei confronti dell'assicurazione nelle more del rimborso da parte dell'USR

## Ulteriori informazioni

<https://www.anp.it/polizza-assicurativa/>



*Grazie per l'attenzione*